

REGIME FISCALE AGEVOLATO DEI REDDITI DI FONTE ESTERA

I nuovi residenti con imposta fissa

Regime fiscale con imposizione fissa e visti d'ingresso agevolati per i «nuovi» residenti italiani. La leva fiscale punta sulle persone fisiche ad alto reddito e sugli investimenti.

Il disegno di legge di Bilancio 2017 attualmente all'esame della camera, al fine di rafforzare l'economia reale anche alla luce della Brexit e delle recenti evoluzioni in materia di fiscalità internazionale prevede l'inserimento del nuovo art. 24-bis nel dpr 22 dicembre 1987, n. 917 (Tuir).

Tale norma si propone di introdurre un regime fiscale agevolato dei redditi di fonte estera prodotti dalle persone fisiche che intendono trasferire la propria residenza fiscale in Italia a partire dal 2017, nonché talune forme di rilascio agevolato del visto e del permesso di soggiorno nei confronti di soggetti esteri che trasferiscano la propria residenza in Italia e che effettuino particolari tipologie di investimenti.

Il primo dei richiamati interventi, già noto dall'esperienza di altri ordinamenti (il riferimento va in primo luogo al Regno Unito, ma è altresì rivolto alla Spagna, al Portogallo e alla Francia, che hanno regimi fiscali analoghi a quello in esame), è essenzialmente diretto ai «residenti non domiciliati», ai quali viene concesso, al ricorrere di determinate condizioni, di tassare, con un'imposta fissa sostitutiva (dell'Irpef, delle relative Addizionali, nonché dell'Irpe e dell'Irpefe), i redditi prodotti all'estero.

Sostanzialmente, come già chiarito dal ministero dell'economia e delle finanze, gli eventuali redditi di fonte italiana sarebbero assoggettati a tassazione piena, mentre quelli di fonte estera rimarrebbero soggetti alle imposte degli stati nei quali vengono prodotti e

non darebbero diritto ad alcun credito d'imposta in Italia (come generalmente previsto dall'art. 165 Tuir).

La fruizione del regime di cui trattasi prescrive che il soggetto interessato sia stato residente all'estero per almeno nove periodi d'imposta sui dieci che precedono quello in cui si esercita l'opzione, nonché la presentazione di un interpello preventivo all'Agenzia delle entrate, in cui l'interessato dovrà indicare il paese di ultima residenza fiscale dell'interessato. L'Agenzia delle entrate, prima di esprimere il necessario parere positivo, trasmetterà le informazioni ricevute dall'istante alle Autorità fiscali del paese di provenienza mediante gli strumenti di cooperazione amministrativa per le connesse verifiche.

Su istanza dell'interessato, l'opzione in esame è estensibile anche ai propri familiari, nei confronti dei quali, per la fruizione del beneficio in commento è prescritta la sussistenza dei medesimi requisiti previsti per il primo fruitore, fatta eccezione della misura dell'imposta sostitutiva.

L'imposta fissa, dovuta per ogni periodo d'imposta, ammonta, rispettivamente, a euro 100 mila per l'interessato, e a euro 25 mila per ciascun familiare e si renderà dovuta, in un'unica soluzione, entro la data prevista per il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi.

L'opzione è liberamente revocabile dall'interessato in qualsiasi momento e cessa, in ogni caso, dopo 15 anni; a decorrere dal primo esercizio dell'opzione. In ipotesi di revoca, tuttavia, l'opzione non è più fruibile. È altresì prevista la decadenza dall'opzione e l'inibizione di una nuova istanza in tal senso in ipotesi di omesso versamen-

to dell'imposta sostitutiva. La revoca o la decadenza dall'opzione da parte del primo fruitore si estende anche all'eventuale opzione esercitata nei confronti dei familiari.

In presenza di successioni e/o donazioni intercorse durante il periodo di vigenza dell'opzione, le relative imposte si renderanno dovute solo su beni e diritti esistenti nello stato al momento della successione e/o della donazione. Tale ultima previsione, per espressa previsione normativa, «non si applica nei confronti dei familiari».

L'ulteriore misura prevista dal disegno di legge di bilancio al dichiarato fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia introduce altresì la possibilità di ottenere forme agevolate di rilascio delle domande di visto e di permesso di soggiorno, nei confronti di soggetti esteri che trasferiscano la propria residenza in Italia e che effettuino particolari e significativi investimenti connessi con start-up innovative, iniziative di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo; che potranno realizzarsi, come specificamente prescritto dalla norma, anche in compartecipazione con imprese, università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati nazionali.

Laddove questa novella venisse approvata, renderebbe certamente appetibile il trasferimento della residenza in Italia da parte di chi, nell'arco dell'ultimo decennio, abbia conseguito alti redditi all'estero, nonché a quei soggetti extra-comunitari che intendano eseguire alti investimenti in Italia senza passare per la normativa sul «decreto flussi».

Stefano Loconte

© Riproduzione riservata